



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI	PRESIDENTE Rel.
Dott. Piero ROCCHETTI	CONSIGLIERE
Dott.ssa Caterina BAISI	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n. **146/2018** R.G.L. promossa da:
IL VELIERO Soc. Coop. Sociale, c.f. e P.Iva 02851760047, in
persona del Presidente Daniele Tealdi, elettivamente domiciliata
in Alba (CN), via Macrino n. 13, presso lo studio dell'avv. Elia
Notarangelo del foro di Asti che la rappresenta e difende
unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Filippi del foro di
Asti, per procura allegata al ricorso in appello

APPELLANTE

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, c.f.
80078750587, in persona del Presidente *pro tempore*, in proprio
e quale mandatario della **S.C.C.I. s.p.a.**, ai sensi dell'art. 13 L.
448/1998 nonché della procura a rogito notaio Laura Mattiello di



Roma del 3.7.2014, rappresentato e difeso dalle avv.te Franca Borla e Marina Cappiello per procura generale alle liti a rogito notaio Paolo Castellini di Roma del 23.7.2015 ed elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

APPELLATO

Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro

CONCLUSIONI

Per l'appellante: come da ricorso depositato il 2.3.2018

Per l'appellato: come da memoria depositata il 23.11.2018

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. coop. sociale Il Veliero ha chiamato in giudizio l'INPS davanti al Tribunale di Cuneo proponendo azione di accertamento negativo con riferimento all'omissione contributiva contestatale nel verbale ispettivo INPS del 29.7.2016, avente ad oggetto il mancato pagamento dei contributi per i giorni in cui alcuni soci lavoratori avevano fruito di permessi non retribuiti, nel periodo 1°.1.2012 – 30.4.2016; deducendo la legittimità degli accordi di sospensione temporanea della prestazione lavorativa e del pagamento della retribuzione, e sostenendo che detta sospensione concordata esclude l'insorgenza dell'obbligo contributivo, ha chiesto di accertare l'insussistenza dell'obbligo contributivo addebitato con il verbale ispettivo; in subordine, ha contestato il regime sanzionatorio applicato dall'INPS, deducendo che erroneamente era stato applicato il regime previsto per l'evasione contributiva



anziché quello relativo all'omissione contributiva.

Costituendosi in giudizio, l'INPS ha contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.

Con sentenza n. 221/2017, pubblicata il 26.9.2017, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Propone appello la cooperativa Il Veliero; l'INPS resiste al gravame.

All'udienza del 5.12.2018 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando che le cause di esenzione dall'obbligo contributivo sono tassative, che le sospensioni concordate dal lavoro e dalla retribuzione non rientrano in alcuna delle previsioni di esenzione tipizzate dalla legge sicché, considerata l'inderogabilità del minimale contributivo ex art. 1, 1° comma, D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989 (applicabile alle società cooperative dal 1°.1.2007, ex art. 3, 4° comma, D.Lgs. 423/2001), l'accordo di sospensione delle prestazioni tipiche del rapporto di lavoro, ancorché previsto dal regolamento della cooperativa, non ha alcun effetto sull'obbligo contributivo; quanto al regime sanzionatorio, ha confermato trattarsi di evasione contributiva, e non di omissione, perché la cooperativa aveva di fatto celato l'esatto ammontare delle retribuzioni imponibili.

Con i primi due motivi di appello la cooperativa Il Veliero censura la sentenza impugnata deducendo che il presupposto



indispensabile per il sorgere di un obbligo contributivo è il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione (“retribuzione-presupposto”), mentre l’entità della contribuzione dovuta è commisurata alla retribuzione versata (“retribuzione-parametro”); che l’art. 1 del D.L. 338/1989 disciplina la retribuzione-parametro e non la retribuzione-presupposto, disciplinata invece dall’art. 12 L. 152/1969 il quale, a seguito delle modifiche in vigore dal 1998, ha equiparato l’imponibile contributivo all’imponibile fiscale; che, nel caso di sospensione concordata della prestazione lavorativa, non sussistendo il diritto alla retribuzione, viene meno il presupposto dell’imposizione fiscale e contributiva; che gli artt. 4 e 6 L. 142/2001 stabiliscono un’estensione delle norme previdenziali generali ai rapporti con i soci-lavoratori subordinati di cooperative, ma non disciplinano la retribuzione-presupposto in maniera diversa da quanto accade per la generalità dei datori di lavoro, sicché non introducono una contribuzione basata sulla retribuzione virtuale.

I motivi sono infondati.

Le argomentazioni dell’appellante non sono idonee a superare la giurisprudenza di questa Corte che, in fattispecie analoga, ha ribadito il principio generale dell’applicabilità del minimale contributivo anche ai soci lavoratori delle società cooperative con i quali è instaurato un rapporto di lavoro subordinato: *“Le norme contrattuali collettive, o del regolamento della cooperativa, che prevedono la sospensione dell’attività lavorativa, con conseguente sospensione dell’obbligazione*



retributiva, quando sia stato deliberato un piano di crisi aziendale (fattispecie estranea al presente giudizio) o quando, come nel caso in esame, si versi in una situazione di carenza di commesse o di lavoro, non dispongono affatto il venir meno dell'obbligazione contributiva (né, tantomeno, del rapporto di lavoro). Ciò che può formare oggetto di sospensione consensuale è solo l'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti del rapporto di lavoro, ma questo – non essendosi estinto – continua a costituire, per entrambe le parti, la fonte di quelle obbligazioni che prescindono dall'esecuzione delle prestazioni tipiche del contratto. Pertanto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge, la sospensione consensuale della prestazione lavorativa non può avere alcuna incidenza sull'obbligazione contributiva, che è correlata al perdurare del rapporto di lavoro e che, nei limiti del minimale contributivo, continua a gravare sul datore di lavoro in forza della norma inderogabile dell'art. 1 D.L. 338/1989, conv. in L. 389/1989. Nulla di diverso si ricava dalla sentenza di questa Corte citata dall'appellante (App. Torino n. 382/2014) che, anzi, in accoglimento dell'appello dell'INPS contro una sentenza che aveva escluso l'obbligo contributivo a carico di una cooperativa, ha affermato che le sospensioni dal lavoro disposte dalla cooperativa per mancanza di commesse o riduzione del lavoro, ancorché disposte per legittime esigenze di carattere tecnico/organizzativo, non comportavano l'esonero della cooperativa dall'obbligazione contributiva, nei limiti del



minimale contributivo stabilito dalla legge, ed ha pertanto giudicato irrilevante la circostanza che i soci-lavoratori non avessero mai avanzato richieste retributive” (App. Torino n. 307/2018).

Non costituisce precedente contrario nemmeno la sentenza n. 94/2018 di questa Corte, con la quale è stata respinta la pretesa contributiva dell’INPS per periodi di sospensione dall’attività, per mancanza di lavoro, di soci lavoratori di cooperativa, perché, in quel caso, si è ritenuto che non fosse stata raggiunta la prova delle irregolarità nelle annotazioni sul LUL che erano state contestate dagli Ispettori dell’INPS.

Con il terzo motivo la cooperativa appellante contesta l’erronea applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 116, comma 8, lettera *b*), L. 388/2000 (evasione) in luogo del regime sanzionatorio previsto dalla lettera *a*) per i casi omissione contributiva, deducendo di avere sempre annotato sul LUL i periodi di aspettativa non retribuita fruiti dai soci-lavoratori.

Il motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento della S.C., *“in tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l’omessa o infedele denuncia mensile all’INPS (attraverso i cosiddetti modelli DM10) di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di “evasione contributiva” di cui all’art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave fattispecie di*



“omissione contributiva” di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l’omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l’esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta” (Cass. 28966/2011; nello stesso senso, v. Cass. 10509/2012 e Cass. 10427/2018).

È irrilevante, dunque, che i giorni di sospensione concordata della prestazione lavorativa fossero annotati sul LUL come giorni per i quali non era dovuta la retribuzione, perché tale dato avrebbe dovuto risultare anche dai Mod. DM10 e dagli Emens inviati all’INPS, con indicazione della contribuzione ugualmente dovuta nonostante la sospensione dell’obbligazione retributiva, ed invece è stato celato.

Con l’ultimo motivo di appello la cooperativa lamenta la mancata compensazione delle spese di primo grado, che avrebbe dovuto essere disposta in ragione del contrasto giurisprudenziale



esistente sulla questione oggetto di causa.

Il motivo è infondato.

L'inderogabilità del minimale contributivo è un principio generale dell'ordinamento previdenziale e l'esistenza di qualche precedente di primo grado che se ne discosta non è motivo sufficiente per derogare al criterio della soccombenza per l'allocazione delle spese processuali.

L'appello deve pertanto essere respinto; le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

Al rigetto dell'appello consegue, *ex lege* (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuta all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

respinge l'appello;

condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 6.615,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;

dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.

Così deciso all'udienza del 5.12.2018

IL PRESIDENTE est.

Dott. Federico Grillo Pasquarelli

